



COMUNE DI PAGANI

PROVINCIA DI SALERNO

Numero

20

Data

30/03/2018

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2018 CONFERMA AZZERAMENTO

L'anno : 2018
Il giorno : 30
del mese di : Marzo
alle ore : 10.00 in prosieguo

nella sala delle adunanze, ai sensi dell'art. 39 D.L.gs 18 agosto 2000 - n. 267- e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Urgente in Prima convocazione.

All'appello risultano :

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
Bottone Salvatore	Sindaco	SI	Longobucco Mariastella	Consigliere	SI
Barile Claudio	Consigliere	SI	Paolillo Luisa	Consigliere	SI
Bottone Michele	Consigliere	SI	Picaro Bartolomeo	Consigliere	NO
Califano Bernardo	Consigliere	SI	Sessa Anna Rosa	Consigliere	SI
Capossela Valentina	Consigliere	SI	Sessa Pietro	Consigliere	NO
Cascone Raffaella	Consigliere	SI	Sorrentino Pasquale	Consigliere	SI
Donato Antonio	Consigliere	SI	Stoia Raffaelina	Consigliere	SI
Esposito Maria Rosaria	Consigliere	SI	Terracina Assunta	Consigliere	SI
Fiore Giuseppina	Consigliere	SI	Tortora Antonio	Consigliere	SI
Greco Rita	Consigliere	NO	Tortora Attilio	Consigliere	NO
Grillo Angelo	Consigliere	SI	Tortora Gianluca	Consigliere	SI
Iaquinandi Goffredo	Consigliere	SI	Visconti Salvatore	Consigliere	SI
Ingenito Francesco	Consigliere	SI			

Totali presenti: 21

Totale assenti: 4

Assiste Il Segretario Generale D.ssa Maria Bisogno che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig Donato Antonio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)
ANNO 2018 CONFERMA AZZERAMENTO

PUNTO NUMERO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

"DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2018. CONFERMA AZZERAMENTO"

RISULTANO PRESENTI: BOTTONE SALVATORE, BARILE, BOTTONE MICHELE, CALIFANO, CAPOSSELA, CASCONI, DONATO, ESPOSITO, FIORE, GRILLO, IAQUINANDI, INGENITO, LONGOBUCCO, PAOLILLO, SESSA ANNA ROSA, SORRENTINO, STOIA, TERRACINA, TORTORA ANTONIO, TORTORA GIANLUCA, VISCONTI.

ASSESSORE LA FEMINA: Faccio un'unica illustrazione perché trattasi di conferma di aliquote. In effetti, per quanto riguarda l'IMU, viene confermata l'aliquota del 6 per mille per le classi di categoria A1, A8, A9. C'è l'aliquota ordinaria per le altre abitazioni che è il 10,60 per mille e sui terreni agricoli e c'è l'esenzione chiaramente per legge per le abitazioni principali e le pertinenze.

Per quanto riguarda la TASI, è confermata l'azzeramento dell'imposta, per cui nel nostro Comune non si paga la tassa sui servizi indivisibili e l'addizionale IRPEF è confermata dello 0,80. Avevamo immaginato di poter fare delle riduzioni qualche tempo fa, però, purtroppo, anche a causa degli ulteriori eventi negativi che si sono verificati, si tratta di entrate certe che garantiscono liquidità, l'equilibrio e il pareggio del nostro bilancio, per cui era azzardato poter fare delle riduzioni. Per cui penso che non ci sia altro da aggiungere. Se ci sono delle domande, resto a disposizione.

PRESIDENTE: Se non ci sono richieste di intervento, metto in votazione la proposta dell'azzeramento per quanto riguarda i servizi indivisibili, quindi la TASI, cioè non ci saranno pagamenti. Si vota per appello nominale.

SI PROCEDE ALL'APPELLO PER LA VOTAZIONE

1) BOTTONE	SALVATORE	SI
1) BARILE	CLAUDIO	SI
2) BOTTONE	MICHELE	SI
3) CALIFANO	BERNARDO	SI
4) CAPOSSELA	VALENTINA	SI
5) CASCONI	RAFFAELLA	ASTENUTO
6) DONATO	ANTONIO	ASTENUTO
7) ESPOSITO	MARIA ROSARIA	ASTENUTO
8) FIORE	GIUSEPPINA	SI
9) GRECO	RITA	ASSENTE
10)GRILLO	ANGELO	ASTENUTO
11)IAQUINANDI	GOFFREDO	SI
12)INGENITO	FRANCESCO	SI
13)LONGOBUCCO	MARIASTELLA	SI
14)PAOLILLO	LUISA	ASTENUTO
15)PICARO	BARTOLOMEO	ASSENTE
16)SESSA	ANNA ROSA	ASTENUTO
17)SESSA	PIETRO	ASSENTE
18)SORRENTINO	PASQUALE	SI
19)STOIA	RAFFAELINA	ASTENUTO
20)TERRACINA	ASSUNTA	SI
21)TORTORA	ANTONIO	SI
22)TORTORA	ATTILIO	ASSENTE
23)TORTORA	GIANLUCA	ASTENUTO
24)VISCONTI	SALVATORE	SI

PRESIDENTE: L'esito della votazione è il seguente: 13 favorevoli, 8 astenuti.

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)
ANNO 2018 CONFERMA AZZERAMENTO

La proposta viene approvata dal Consiglio.

L'Amministrazione chiede la votazione per l'immediata eseguibilità per alzata di mano.

Chi è favorevole?

Presenti numero 21.

Favorevoli numero 13

Contrari numero 1: Grillo.

Astenuti numero 7.

La proposta è dichiarata immediatamente eseguibile.

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)
ANNO 2018 CONFERMA AZZERAMENTO

Proposta n. 4 del registro generale del Settore U.O. Tributi ed Economato.-

Secondo la proposta agli atti (n. 4 del registro), istruita dal dipendente Alfonso Striano, e sulla quale sono stati espressi:

- A. Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal Capo Settore
- B. Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal Ragioniere Capo.

Predisposta nei seguenti termini:

Relazione istruttoria:

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 29.04.2016 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, applicato per l'annualità 2016 e 2017;

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)
ANNO 2018 CONFERMA AZZERAMENTO

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 7.2.2017 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2017 (AZZERAMENTO);

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

VISTA la Legge di stabilità 2017, LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata in GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57), con la quale sono stabilite le seguenti disposizioni in materia di tributi locali :

ART.1 COMMA 42. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;

b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».

COMMA 26 articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, ~~per l'anno 2016~~ **per gli anni 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali** con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

COMMA 28 articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

«Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».

TENUTO CONTO che la legge di stabilità 2017 prevede, tra l'altro :

ART.1 COMMA 448. A decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari è stabilita in euro 6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)
ANNO 2018 CONFERMA AZZERAMENTO

legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso.

ART.1 COMMA 449. Il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 è:

a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) ripartito, nell'importo massimo di 80 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo è ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 37 della "Legge Bilancio 2018", stabilisce che "Il comma 37 dell'articolo 1 della legge 205/2017 prevede che all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 26, le parole: << e 2017 >> sono sostituite dalle seguenti: << 2017 e 2018 >> e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente <<Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito l'armonizzazione delle diverse aliquote >>
- a) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuar ea mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione per gli anni 2016 e 2017>>.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali **al 28 febbraio 2018.**

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 1) di dare atto che sono esclusi dal presupposto impositivo della TASI, in ogni caso :
 - a) i terreni agricoli, le abitazioni principali e relative pertinenze come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria ;
 - a) l'esclusione si applica anche alla quota di imposta "occupante" riferita all'abitazione principale assunta in locazione o comodato, per la quale il soggetto utilizzatore non ha quota di possesso, ma comunque destinata dallo stesso e dal suo nucleo familiare ad abitazione principale;
 - b) non rientrano nella esclusione di cui ai precedenti punti a) e b) le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali pertanto l'imposta risulta applicabile;
 - c) nei casi di cui alla precedente lettera b) il possessore sarà tenuto al versamento TASI nella percentuale del 70% per cento dell'ammontare complessivo del tributo, con applicazione dell'aliquota "altri fabbricati", fermo restando il rispetto del vincolo di cui al comma 677 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).
- 2) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione della **componente TASI (Tributo servizi indivisibili) ANNO 2018** :
 - **ALIQUOTA "0" (zero) per mille**
(di **stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI**, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per le **Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9**)
 - **ALIQUOTA "0" (zero) per mille**
di **stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI**, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, **per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili** ;
- 4) Di dare atto pertanto che **nell'annualità 2018 non deve essere versata alcuna imposta TASI per azzeramento totale delle aliquote** e non risulta quindi necessaria l'individuazione dei servizi indivisibili **alla cui copertura la TASI sarebbe diretta** ;
- 5) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018;**
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del **tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 22 del 29.04.2016;**
- 7) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, **tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e **comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.**
- 8) di dare atto che, dal 2015, le **deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI** devono essere inviati **esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita**

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)
ANNO 2018 CONFERMA AZZERAMENTO

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. **Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.**

**Il Funzionario Istruttore
Dr. Alfonso Striano**

**Visto il Funzionario Apicale
Dr. Angelo Padovano**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai responsabili dei settori competenti ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Presenti 21 Consiglieri, assenti 4 (Greco, Picaro, Sessa Pietro, Tortora Attilio)

Con voti favorevoli 13, astenuti 8 (Cascone, Donato, Esposito, Grillo, Paolillo, Sessa Anna Rosa, Stoia, Tortora Gianluca), espressi per appello nominale, secondo il risultato proclamato dal Presidente

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

1) di dare atto che sono esclusi dal presupposto impositivo della TASI, in ogni caso :

- a) i terreni agricoli, le abitazioni principali e relative pertinenze come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria ;
- a) l'esclusione si applica anche alla quota di imposta "occupante" riferita all'abitazione principale assunta in locazione o comodato, per la quale il soggetto utilizzatore non ha quota di possesso, ma comunque destinata dallo stesso e dal suo nucleo familiare ad abitazione principale;
- b) non rientrano nella esclusione di cui ai precedenti punti a) e b) le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali pertanto l'imposta risulta applicabile;
- c) nei casi di cui alla precedente lettera b) il possessore sarà tenuto al versamento TASI nella percentuale del 70% per cento dell'ammontare complessivo del tributo, con applicazione dell'aliquota "altri fabbricati", fermo restando il rispetto del vincolo di cui al comma 677 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).

2) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione della **componente TASI (Tributo servizi indivisibili) ANNO 2018 :**

- **ALIQUOTA "0" (zero) per mille**
(di **stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI**, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per le **Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9**)
- **ALIQUOTA "0" (zero) per mille**
di **stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI**, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, **per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili ;**

4) Di dare atto pertanto che nell'annualità 2018 non deve essere versata alcuna imposta TASI per azzeramento totale delle aliquote e non risulta quindi necessaria l'individuazione dei servizi indivisibili **alla cui copertura la TASI sarebbe diretta ;**

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)
ANNO 2018 CONFERMA AZZERAMENTO

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018 ;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 22 del 29.04.2016;

7) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

8) di dare atto che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Dopo di tanto il Presidente mette in votazione l'immediata esecutività dell'atto de quo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente

Presenti 21 Consiglieri, assenti 4 (Greco, Picaro, Sessa Pietro, Tortora Attilio)

Con voti favorevoli 13, astenuti 7 (Cascone, Donato, Esposito, Paolillo, Sessa Anna Rosa, Stoia, Tortora Gianluca), contrari 1 (Grillo) espressi per alzata di mano , secondo il risultato proclamato dal Presidente

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di pubblicazione all'albo pretorio online, nei relativi archivi online, trattandosi di atto non soggetto alla tutela del cd "diritto all'oblio".

Oggetto:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)
ANNO 2018 CONFERMA AZZERAMENTO

COMUNE di PAGANI
Provincia di Salerno



Proposta di Consiglio Comunale

Il Funzionario Istruttore F/to: dr. Alfonso Striano

Assessore al ramo: _____

Proposta n. 4 del 16/01/2018

Registro delle proposte

D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/2018 avente ad oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2018 CONFERMA AZZERAMENTO

Parere in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, D.L.vo 267/2000.

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere Favorevole

Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo:

Il Responsabile del Settore
F/to: Angelo Dr. Padovano

Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1.

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione

Si esprime parere Favorevole

Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo:

Per l'imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap. _____ del bilancio
_____ che presenta la seguente disponibilità:

Somma stanziata € _____
Somme impegnate..... € _____
Somma pagate € _____
Somma presente atto..... € _____
Somma disponibile..... € _____

Impegno n° _____

Li' 23/01/2018

Il Responsabile del Settore
F/to: Angelo Dr. Padovano

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
F/to Donato Antonio

Il Segretario Generale
F/to: dott.ssa Maria Bisogno

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio on line per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267.

Il Messo Comunale
Firmato come in originale

Il Segretario generale
Firmato come in originale

Pagani,

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi :

- Dell' art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;
 Dell' art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;

Il Segretario Generale
Firmato come in originale

copia

Il Responsabile Incaricato

Pagani, li

p.c.c.

Firma

Pagani, li

